



COMUNE DI SEMESTENE

CAP 07010 – Prov. di Sassari

Piazza Dante 14 – tel 079/867873 – fax 079/866510

www.comune.semestene.ss.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 00254670904

tecnico@comune.semestene.ss.it – tecnico@pec.comune.semestene.ss.it

ORDINANZA Nr. 09 del 10/06/2012

CONTINGIBILE E URGENTE

IN MATERIA DI IGIENE PUBBLICA PER LA

DISINFESTAZIONE DEL FABBRICATO SITO

IN VIA MARCELLO COSSU Nr. 6

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dagli abitanti della via Marcello Cossu, i quali lamentano una “invasione” nella strada e nelle proprie abitazioni di blatte, ratti e scarafaggi provenienti da un fabbricato abbandonato ubicato nella via Marcello Cossu nr. 6;

CONSTATATO, a seguito di immediato sopralluogo, la fondatezza delle lamentele, e la presenza sia nelle proprietà private che lungo la via Marcello Cossu, di una quantità considerevole di blatte, ratti e scarafaggi che fuoriescono dagli infissi fatiscenti dell'edificio ubicato nella via Marcello Cossu nr. 6;

DATO ATTO che l'edificio sito in via Marcello Cossu nr. 6 risulta essere in evidente stato di abbandono, con parte della copertura crollata al suo interno, e quindi quasi certamente invaso da volatili e relativi escrementi, i quali creano, anche con l'approssimarsi dell'aumento dei valori della temperatura, notevoli problemi di igiene pubblica;

PRESO ATTO che già in passato i proprietari dell'immobile confinante con quello in oggetto, hanno lamentato problemi dovuti a infiltrazioni di acqua nella loro proprietà provenienti dall'edificio ubicato nella via Marcello Cossu nr. 6, e che l'ufficio tecnico comunale, in tale occasione ha espletato apposite indagini volte ad individuare i proprietari dell'immobile di via Marcello Cossu nr. 6, **indagini che hanno evidenziato l'impossibilità di pervenire all'individuazione di titolari di diritti reali su tale immobile, in quanto lo stesso appare essere un “immobile fantasma” privo di intestazioni agli atti catastali ed erroneamente intestato alla Conservatoria dei RR.II. ai medesimi proprietari dell'edificio confinante;**

ACCERTATO, pertanto, che non è possibile individuare un proprietario di tale immobile, e nemmeno un possessore o un conduttore, in quanto l'immobile versa in totale stato di abbandono da numerosi anni e risulta essere privo di utenze di pubblici servizi (acqua ed elettricità);

DATO ATTO che al fine di risolvere il grave problema igienico-sanitario, lamentato in data odierna ed ancora in essere, si rende necessario procedere ad una accurata e profonda disinfestazione sia della pubblica via che dell'edificio in argomento accedendo all'interno dello stesso per rimuovere eventuali sostanze nocive per l'igiene pubblica;

RITENUTO che il problema lamentato, ed accertato, rappresenta grave pregiudizio per l'igiene e la sanità pubblica;

RITENUTO di dover provvedere alla urgente esecuzione d'ufficio degli interventi urgenti volti a garantire il ripristino delle condizioni di igiene pubblica nella via Marcello Cossu, essendo impossibile individuare i proprietari dell'immobile nei cui confronti emettere la presente ordinanza;

ACCERTATO, pertanto che si rende necessario ed indispensabile accedere all'interno del fabbricato per

rimuovere le cause dei gravi ed evidenti problemi di igiene pubblica;

ACCERTATO che il fabbricato, nonostante sia in evidente stato di abbandono, presenta la porta di accesso completamente marcescente ma stabilmente chiusa;

RITENUTO di dover disporre l'accesso degli addetti alla disinfestazione all'immobile mediante l'apertura forzata della porta di accesso, essendo impossibile individuare i proprietari, al fine di ripristinare le condizioni di igiene;

RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di igiene pubblica all'interno del centro urbano;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza nr. 7 del 23/05/2012 con la quale si dispone l'obbligo a carico di tutti i cittadini di provvedere alla pulizia di giardini, orti e cortili di loro proprietà esistenti all'interno dell'abitato, nonché delle aree prospicienti le pubbliche vie ubicate di fronte alle proprie abitazioni, e di provvedere allo smaltimento delle acque stagnanti e alla rimozione di ogni tipo di rifiuto, fieno e sterpaglie, che costituiscono un habitat ottimale per lo sviluppo sia degli insetti che degli acari e dei ratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. 54, comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.125/2008);

VISTO l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";

RITENUTO opportuno impartire al personale del dipendente ufficio tecnico, l'ordine della esecuzione d'ufficio delle operazioni urgenti di disinfestazione dell'immobile sito in via Marcello Cossu nr. 6;

ORDINA

L'esecuzione urgente d'ufficio delle operazioni di disinfestazione della via Marcello Cossu e dell'edificio in stato di abbandono dell'immobile, di proprietà ignota, sito in via Marcello Cossu nr. 6, mediante apertura forzata dell'accesso allo stesso;

DEMANDA

All'ufficio tecnico comunale di provvedere:

- ✓ all'organizzazione delle operazioni di disinfestazione della via Marcello Cossu e dell'edificio in stato di abbandono sito nella medesima via al civico nr. 6;
- ✓ all'apertura forzata della porta di accesso all'immobile al fine di garantire l'accesso esclusivamente al personale addetto alle operazioni di disinfestazione;
- ✓ alla chiusura, con idoneo sistema, della porta di accesso all'edificio al termine delle operazioni di disinfestazione;

DISPONE

- ✓ Che il personale dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- ✓ Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sino alla sua revoca;
- ✓ Che la presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000;

AVVERTE ALTRESI'

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Antonangelo Piu – tel. 079/867873.

Dalla casa comunale, li 10/06/2012

Il Sindaco

F. to Stefano Sotgiu



Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

X - che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito www.comune.semestene.ss.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi sino alla revoca.

Dalla residenza comunale, li 11/06/2012



Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

X - che la presente è conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 11/06/2012



Il Responsabile del Settore
Geom. Antonangelo Piu